



INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI

MUTUO IPOTECARIO AVVERA TASSO FISSO

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE (E SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO)

Finanziatore	Credito Emiliano SpA
Via	Via Emilia S. Pietro, 4
CAP	42121
Città	Reggio Emilia
Sito Internet	www.credem.it
N. Iscrizione Albo	Iscritta all'Albo delle Banche (n.5350) e all'Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d'Italia (n. 20010) - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Nel caso di offerta attraverso intermediari del credito (da compilare a cura di chi esegue l'offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente)	
Nome/Cognome/Denominazione dell'intermediario: Avvera SPA	
Numero di iscrizione nell'elenco in cui l'intermediario è iscritto: Iscritta nell'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (c.d. "Albo Unico") col n. 232	
Indirizzo dell'intermediario: Via Mirabello 2 – 42122 Reggio Emilia	
Nome/Cognome/Denominazione dell'intermediario: ITF S.r.l.	
Numero di iscrizione nell'elenco in cui l'intermediario è iscritto: n. M559	
Indirizzo dell'intermediario: Sede legale ed operativa: Via Giacomo Medici n. 9/A, 35138, Padova (PD)	
Qualifica	Agente in attività finanziaria di Avvera SPA

CHE COS'È IL CREDITO IMMOBILIARE

Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni.

Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per le stesse finalità.

Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI

Finanziamento a tasso fisso

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto. Lo svantaggio, pertanto, è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.



“Altro”

Credem ha aderito al Protocollo di Intesa tra ABI e il Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’08/10/2014 relativo al Fondo di Garanzia Prima Casa. Sono disponibili approfondimenti alla sezione “Altro” delle Informazioni Generali e presso la filiale di riferimento.

Offerta “Mutuo Casa Green”

Credem mira a promuovere la diffusione di abitazioni ad alta efficienza energetica ed ha quindi sviluppato l’offerta “Mutuo Casa Green” dedicata a finanziarne l’acquisto.

Qualora l’immobile oggetto di acquisto e di ipoteca (entrambe le condizioni devono essere rispettate) presenti una delle seguenti classi energetiche: A (A1, A2, A3, A4); B verranno applicate le spese di istruttoria riportate nello schema illustrativo sottostante.

Di seguito uno schema illustrativo delle caratteristiche dell’offerta “Mutuo Casa Green”:

VOCI	DESCRIZIONE
Finalità del finanziamento	Acquisto Immobile Residenziale
Classi energetiche ammissibili	- A (A4, A3, A2 e A1) - B
Spese di Istruttoria (spese per la stipula non connesse alla durata del contratto)	1.500,00 €

L’offerta “Mutuo Casa Green” è legata alla classe energetica dell’immobile acquistato e oggetto di garanzia. Per accedere alle condizioni agevolate rispetto all’offerta disponibile per i mutui standard, il cliente dovrà fornire l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell’immobile in corso di validità già in fase di istruttoria ed obbligatoriamente prima della consegna del Prospetto Informativo Europeo Standardizzato che accompagna l’offerta vincolante della Banca. Tale certificazione dovrà confermare quanto dichiarato dal cliente e in particolare una classe energetica uguale o superiore a B.

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere conforme al decreto interministeriale del 26 giugno 2015, emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, basato sulle "Metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche" e i requisiti minimi per gli edifici, come delineato nel decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 e i suoi allegati.

La concessione del credito è comunque subordinata alla valutazione della banca.

Il Mutuo Ipotecario Avvera Tasso fisso di Credem è rivolto a privati consumatori per l’acquisto di un immobile ad uso residenziale.

“Rischi specifici legati alla tipologia del contratto”

Per saperne di più:

La Guida Pratica “Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici” che aiuta ad orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito www.credem.it del finanziatore



PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO

IPOTESI SENZA PREAMMORTAMENTO

Importo totale del credito: 170.000,00 €

Costo totale del credito: 157.768,33 €

Importo totale dovuto dal cliente: 327.768,33 €

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 8,052 %

I valori sopra riportati sono stati calcolati secondo la tabella di cui sotto:

Capitale	170.000,00 €
Durata (mesi)	240
Indice di riferimento	IRS rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente – Febbraio 2026 pari a 3,050%. Si rappresenta che il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice al momento della consegna del Prospetto Informativo Europeo Standardizzato che accompagna l'Offerta vincolante della Banca.
Spread	4,00%
TAN	7,050%
Istruttoria (spese per la stipula non connesse alla durata del contratto)	6.000,00 €
Incasso rata	3,50 €
Commissione di gestione annua	60,00 €
Imposta sostitutiva	425,00 € (pari a 0,25% importo erogato)
Polizza incendio e scoppio	1.363,33 € (premio unico a titolo esemplificativo)
Spese di perizia	300,00 €
Invio comunicazioni	- supporto cartaceo: 0,00 euro. - supporto elettronico (MYBOX): 0,00 euro.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.



IPOTESI CON PREAMMORTAMENTO
Importo totale del credito: 170.000,00 €
Costo totale del credito: 163.810,08 €
Importo totale dovuto dal cliente: 333.810,08 €
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 8,035%*

I valori sopra riportati sono stati calcolati secondo la tabella di cui sotto:

Capitale	170.000,00 €
Durata (mesi)	246 (di cui 6 di preammortamento)
Indice di riferimento	IRS rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente – Febbraio 2026 pari a 3,050%. Si rappresenta che il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice al momento della consegna del Prospetto Informativo Europeo Standardizzato che accompagna l'Offerta vincolante della Banca.
Spread	4,00%
TAN	7,050%
Istruttoria (spese per la stipula non connesse alla durata del contratto)	6.000,00 €
Incasso rata	3,50 €
Commissione di gestione annua	60,00 €
Imposta sostitutiva	425,00 € (pari a 0,25% importo erogato)
Polizza incendio e scoppio	1.363,33 € (premio unico a titolo esemplificativo)
Spese di perizia	300,00 €
Invio comunicazioni	- supporto cartaceo: 0,00 euro. - supporto elettronico (MYBOX): 0,00 euro.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

(*) Il Taeg sopra esposto è comprensivo dei costi relativi a 6 mesi di preammortamento calcolati al tasso nominale annuo.

	VOCI	COSTI
--	------	-------



	Importo massimo finanziabile	Fino al 95% del valore di perizia dell'immobile offerto in garanzia con l'ipoteca.
	Durata	Da 5 a 35 anni con durate intermedie. Nel limite della durata massima del finanziamento, il cliente può richiedere un periodo di preammortamento fino ad un massimo di 6 mesi (rate composte da soli interessi oltre alle spese di incasso rata)
	Garanzie accettate	Ai fini della corretta valutazione dell'immobile oggetto di garanzia è necessaria perizia effettuata da tecnici benevisi al finanziatore. Il costo è indicato nella sezione "Perizia tecnica". Il finanziatore acquisisce in garanzia immobili ubicati all'interno dello Stato italiano.
TASSI DISPONIBILI	Tasso di interesse nominale annuo	Tasso determinato sulla base dell'Indice di riferimento IRS fisso per l'intera durata del contratto di credito immobiliare ipotecario + spread.
	Indice di riferimento	Il tasso di ammortamento sarà determinato in base alla quotazione del tasso IRS Euro lettera con scadenza pari alla durata del mutuo rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese il giorno di consegna del Prospetto Informativo Europeo Standardizzato che accompagna l'offerta vincolante della Banca, di norma pubblicato sui principali quotidiani economici il giorno successivo alla data di quotazione. Qualora la durata del mutuo sia: - inferiore o uguale ai 10 anni, sarà preso come riferimento l'IRS EURO lettera relativo alla durata residua; - compresa tra i 11 e i 14 anni, sarà preso come riferimento l'IRS EURO 12 anni lettera; - compresa tra i 15 e i 19 anni, sarà preso come riferimento l'IRS EURO a 15 anni lettera; - compresa tra i 20 e i 24 anni, sarà preso come riferimento l'IRS EURO a 20 anni lettera; - compresa tra i 25 e i 29 anni, sarà preso come riferimento l'IRS EURO a 25 anni lettera; - compresa tra i 30 e i 35 anni, sarà preso in considerazione l'IRS EURO a 30 anni lettera. L'indice di riferimento IRS è amministrato dall'ICE Benchmark Administrator. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice di riferimento consistono nella possibilità che il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso in relazione all'andamento dell'indice al momento della consegna del Prospetto Informativo Europeo Standardizzato che accompagna l'offerta vincolante della Banca. Il finanziamento a tasso fisso garantisce un tasso di interesse e rate costanti per tutta la durata del contratto. Offre la certezza dell'importo da pagare, ma non consente di beneficiare di eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
	Spread	Massimo applicabile 4,00 punti annui. Nel caso il cliente faccia richiesta di un periodo di preammortamento, lo spread applicato al parametro nel periodo di preammortamento sarà pari a quello definito per il periodo di ammortamento.



	Tasso di interesse di preammortamento		Uguale al tasso di interesse nominale annuo. Cfr. la colonna “Tasso di interesse applicato” nella tabella “Calcolo esemplificativo dell’importo della rata” di seguito riportata.
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria (spese per la stipula non connesse alla durata del contratto)	6.000,00 euro 1.500,00 euro in caso di mutuo rientrante nell’ Offerta “Mutuo Casa Green”. Le caratteristiche dell’offerta sono riportate nella sezione “Che cos’è il Credito Immobiliare”.
		Perizia tecnica	Costo a carico del cliente, indipendente dal finanziatore, applicato da tecnici esterni benevisi al finanziatore. Per immobili ad uso di civile abitazione il costo della perizia è pari a 300€ iva inclusa. Per perizie relative ad immobili residenziali in costruzione, immobili non residenziali o frazionamento , consulta la tabella riportata sotto alla sezione “altro”.

		Altro	Polizza incendio e scoppio: 1.363,33€ quale premio unico a titolo esemplificativo e relativo ad capitale assicurato di 170.000 euro, e durata assicurazione 20 anni; coperture acquistate incendio, scoppio e danni consequenziali, atti vandalici, eventi atmosferici e fenomeni elettrici (pacchetto incendio e garanzie integrative). Il costo della polizza incendio obbligatoria è stato stimato prendendo a riferimento la polizza Avvera Protezione Incendio commercializzata dalla banca. Il cliente può sottoscrivere una polizza incendio presso qualsiasi Compagnia di Assicurazione che offra le coperture richieste dalla Banca; in tal caso la polizza dovrà essere vincolata a favore della Banca. Imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (applicata mediante opzione formalizzata per iscritto nel contratto) e successive modifiche ed integrazioni: - credito immobiliare destinato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, annessa al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26.4.1986, n.131 ("seconda casa") 2 % calcolata sul capitale erogato - credito immobiliare destinato ad altre finalità 0,25 % calcolata sul capitale erogato
	Spese per la gestione del rapporto	Commissione di gestione annua	60,00 euro annui.
		Incasso rata	• 3,50 euro per singola rata con addebito automatico in c/c; • 3,50 euro per singola rata con pagamento per cassa.
		Invio comunicazioni	- supporto cartaceo: 0,00 euro. - supporto elettronico (MYBOX): 0,00 euro.
		Altro	- Variazione/ restrizione ipoteca 0,00 euro - Accollo credito immobiliare 150,00 euro - Arrotondamento rata 0,50 euro superiori
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento		Progressivo “francese”.
	Tipologia di rata		Costante.
	Periodicità delle rate		Rata periodica posticipata con frequenza mensile.
	Preammortamento		È il periodo di tempo che intercorre tra il giorno successivo alla data di stipula ed il giorno di inizio di ammortamento del finanziamento durante il quale il cliente paga rate composte da soli interessi. Nel periodo di preammortamento il cliente non rimborsa il capitale che rimane quindi invariato rispetto all’erogazione iniziale. Il tasso di preammortamento è stabilito al momento della stipula del contratto di mutuo (cfr “Tasso di interesse nominale annuo”). Il periodo di preammortamento può essere chiesto dal cliente per un massimo di 6 mesi. Terminato il periodo di preammortamento comincia a decorrere il periodo di ammortamento (rate composte da quota capitale e



		quota interessi di ammortamento). Cfr. la colonna “Importo della rata mensile di preammortamento per €100.000,00 di capitale” nella tabella “Calcolo esemplificativo dell’importo della rata” di seguito riportata.
--	--	--

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato contenuto nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato.



CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato*	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile di preammortamento per €100.000,00 di capitale	Importo della rata mensile per €100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni**	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni**
6,740%	10	572,44 €	1.148,00 €	Importo rata costante	Importo rata costante
6,960%	15	591,12 €	897,00 €		
7,050%	20	598,77 €	778,50 €		
7,070%	25	600,47 €	711,50 €		
7,050%	30	598,77 €	669,00 €		

(*) Il tasso di interesse è il tasso applicato al periodo di preammortamento e di ammortamento.

(**) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di *cap* o *floor* al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione più ampia ipotizzabile (fino ad un massimo del 2%).

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dell'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.credem.it

SERVIZI ACCESSORI

Assicurazione immobile

Contestualmente all'erogazione del mutuo viene richiesta la sottoscrizione, obbligatoria, di una polizza assicurativa a copertura del rischio incendio e scoppio sull'immobile. La polizza deve prevedere le seguenti coperture:

I danni materiali direttamente causati al fabbricato da: incendio, fulmine, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, meteoriti, corpi e veicoli spaziali, bang sonico.

Danni materiali e diretti al fabbricato assicurato come conseguenza degli eventi di cui sopra, causati da sviluppo fumi, gas, vapori; guasti per impedire o arrestare l'evento dannoso; spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro.

Il Valore Assicurabile corrisponde al costo di ricostruzione a nuovo, inteso come l'importo corrispondente al costo eventualmente da sostenere per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche, esclusi il valore dell'area su cui il fabbricato insiste e gli oneri di urbanizzazione.

Il Cliente potrà acquisire la copertura assicurativa richiesta attraverso la sottoscrizione di una polizza con una qualunque compagnia di assicurazione iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione tenuto dall'IVASS e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 8 "incendio ed elementi naturali" (L'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione ed i relativi elenchi sono pubblicati sul sito dell'IVASS www.ivass.it). A tal fine, Credem offre Avvera Protezione Incendio, che protegge l'immobile oggetto del mutuo al manifestarsi di determinati eventi in garanzia (es. incendio, esplosione, scoppio). Avvera Protezione Incendio garantisce il valore di ricostruzione dell'immobile nei limiti del capitale assicurato indicato nel modulo di adesione e la sua durata coincide con quella del mutuo, comprensiva dell'eventuale periodo di premmortamento. La sottoscrizione della polizza presuppone a carico del cliente, un premio unico anticipato, pagato in un'unica soluzione.

Avvera Protezione Incendio è prodotto da Credemassicurazioni SpA, compagnia con sede e direzione a Reggio Emilia, partecipata al 50% da Credito Emiliano S.p.A. e per il restante 50% da Società Reale Mutua di Assicurazioni, distribuita da Credem

La polizza emessa da una Compagnia diversa da Credemassicurazioni S.p.A. deve essere vincolata a favore della Banca sulla base di un documento sottoscritto dalla Compagnia medesima il cui contenuto viene indicato dalla Banca.

Esempio: capitale assicurato 170.000 euro, durata assicurazione 20 anni, pacchetto incendio e garanzie integrative => premio unico anticipato pari a 1.363,33 euro.

Polizza donazione

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il valore dell'indennizzo calcolato da Credemassicurazioni corrisponde al costo di ricostruzione a nuovo dell'immobile, inteso come l'importo corrispondente al costo eventualmente da sostenere per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche, esclusi il valore dell'area su cui il fabbricato insiste e gli oneri di urbanizzazione. Al verificarsi di un sinistro l'indennizzo è determinato nei limiti del capitale assicurato indicato nel modulo di adesione.

La polizza distribuita dalla Banca non prevede il vincolo a favore della stessa.

E' possibile recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione. Il Cliente, inoltre, può recedere annualmente dal contratto di polizza, ottenendo la restituzione del premio pagato e non goduto. In caso di recesso, il Cliente deve provvedere alla pronta sostituzione della copertura al fine di evitare le conseguenze previste dall'inosservanza degli obblighi contrattuali

In caso di estinzione anticipata totale del mutuo o di trasferimento presso un altro ente finanziatore il Cliente potrà ottenere la risoluzione anticipata del contratto di polizza con restituzione della parte di premio unico totale pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, salvo richiesta di mantenere in essere l'assicurazione.

Per tutti i dettagli riguardanti le coperture e i relativi limiti, i costi di intermediazione e gli ulteriori costi relativi alla gestione del contratto di assicurazione, si rimanda al set informativo disponibile presso le filiali Credem, sul sito www.credem.it e www.credemassicurazioni.it.

Nei casi in cui l'immobile concesso in garanzia dal cliente derivi da una precedente donazione, per ottenere il finanziamento è richiesta la sottoscrizione di una polizza assicurativa che annulli i rischi derivanti dall'acquisto e/o finanziamento di beni di provenienza donativa, garantendone la commerciabilità e la sicurezza della compravendita.

Tale polizza, che il cliente può scegliere liberamente sul mercato, dovrà tenere indenne l'acquirente o il soggetto mutuante dal danno economico in presenza di esito favorevole dell'azione di restituzione da parte di terzi legittimari che abbiano acquisito un diritto sull'immobile. La polizza dovrà quindi garantire, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo al legittimario consentendo all'acquirente di mantenere il bene.

Il cliente può recedere in ogni momento dal contratto relativo alla polizza donazione. In tal caso, tuttavia, il cliente dovrà scegliere un'altra polizza presente sul mercato.

Per tutte le informazioni relative al recesso, è necessario fare riferimento alla documentazione fornita dalla compa-



gnia assicurativa scelta dal cliente.



ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Ciò premesso, Avvera offre al cliente la facoltà di sottoscrivere le seguenti polizze:

Avvera Protezione Infortuni, una polizza facoltativa che garantisce al cliente un capitale decrescente a fronte del manifestarsi di infortuni che l'assicurato/i subisca nello svolgimento delle attività professionali ed extraprofessionali. E' possibile assicurare sino a tre soggetti nell'ambito dei cointestatari del mutuo.

La durata della polizza è pari alla durata del finanziamento, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento. Il cliente ha la facoltà di scegliere l'importo da assicurare sino a un massimo di 250.000 euro. Il premio unico anticipato, pagato in un'unica soluzione, può essere finanziato all'interno del mutuo.

Avvera Protezione Infortuni è prodotto da Credemassicurazioni SpA, compagnia con sede e direzione a Reggio Emilia, partecipata al 50% da Credito Emiliano S.p.A. e per il restante 50% da Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Esempio: uomo di 55 anni, capitale assicurato 170.000 euro, durata assicurazione 20 anni, senza preammortamento => premio unico anticipato pari a 1.873,19 euro.

Avvera Protezione Rata, una polizza facoltativa a copertura di un certo numero di rate del mutuo a fronte del manifestarsi di eventi che potrebbero pregiudicare la capacità di rimborso del finanziamento.

Avvera Protezione Rata garantisce il rimborso un importo pari alla somma di 24 rate assicurate mensili in caso di invalidità totale permanente da infortunio o malattia e, a seconda dell'attività professionale svolta dal cliente al momento della sottoscrizione della polizza, il rimborso di una somma pari a tante rate assicurate mensili quante sono le rate di ammortamento del contratto di finanziamento in scadenza durante il periodo di inabilità, di disoccupazione (entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza) in caso di perdita del posto di lavoro o di ricovero ospedaliero. A scelta del cliente, il primo premio di polizza avrà durata pari a 3 anni oppure 1 anno (alla durata relativa al primo premio di polizza viene aggiunto l'eventuale periodo di preammortamento), con successivo pagamento di premi annui a copertura dell'intera durata del finanziamento.

Avvera Protezione Rata è prodotto da Credemassicurazioni SpA, compagnia con sede e direzione a Reggio Emilia, partecipata al 50% da Credito Emiliano S.p.A. e per il restante 50% da Società Reale Mutua di Assicurazione.

Esempio: importo rata mutuo 1.323,50 euro, premio di durata 3 anni (senza preammortamento), lavoratore dipendente privato: importo premio unico pari a 2.168,22€.

Avvera Protezione Mutuo Vita, una polizza ad adesione facoltativa che garantisce in caso di decesso dell'assicurato il pagamento del capitale assicurato alla data del decesso. Il capitale iniziale da assicurare potrà essere pari al massimo dell'importo finanziato e comunque non oltre i 200.000 euro fino a 59 anni di età dell'assicurato e non oltre i 150.000 euro superati i 59 anni di età dell'assicurato. La durata della polizza è pari alla durata del finanziamento, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento.

La copertura relativa al primo premio di polizza avrà durata pari a 36 mesi (3 anni) oppure 12 mesi (1 anno), a scelta del cliente, con successivo pagamento di "n" Premi Ricorrenti a copertura dell'intera durata del finanziamento.

Avvera Protezione Mutuo Vita è prodotta da Credemvita SpA, compagnia di assicurazioni con sede e direzione a



Reggio Emilia, facente parte Gruppo Credito Emiliano, interamente partecipata da Credito Emiliano S.p.A.
Esempio: uomo di 55 anni, capitale assicurato 170.000 euro, durata assicurazione 240 mesi (20 anni) senza preammortamento => primo premio per copertura di 3 anni pari a 5.494,06 euro.

Qualora tali premi venissero finanziati, l'importo della rata sarà di 1.437,90€ (di cui 1.323,50€ per il rimborso del finanziamento e 114,40€ per il pagamento dei premi delle Polizze assicurative finanziate).

Si riporta a titolo esemplificativo l'entità del premio massimo, relativo ad un credito immobiliare di 170.000€, con durata 20 anni e con le altre caratteristiche della simulazione riportata nella sezione "Quanto può costare il credito immobiliare, per la sottoscrizione delle coperture assicurative con capitale assicurato pari a 170.000€ e durata pari a 20 anni. L'importo del premio che il cliente dovrà sostenere per assicurarsi per l'intera durata del contratto di credito è di 55.771,21€.

L'indicatore del costo totale del credito, calcolato con le stesse modalità del TAEG, includendo anche le polizze assicurative facoltative e tenuto conto dei limiti previsti dalla Legge 108/96 e successive modifiche e integrazioni, è pari a:

- 8,800% in caso di finanziamento a tasso variabile
- 8,7625% in caso di finanziamento a tasso fisso

Per tutti i dettagli riguardanti il prodotto ed in ogni caso prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo disponibile presso le filiali Credem, sul sito www.credem.it, www.credemassicurazioni.it e www.credemvita.it.

Tasso di mora

Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora secondo le disposizioni del codice civile nella misura massima di 1 (un) punto in più del tasso convenuto, comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla Legge 108/96 in materia di usura e successive modifiche ed integrazioni.

Sospensione pagamento rate: 0,00 euro

Adempimenti notarili: In base alle tariffe notarili in vigore.

Imposta di registro: Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti

Tasse ipotecarie: Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti

Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso.

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria: 60 giorni dal momento del ricevimento di tutta la documentazione completa.

Disponibilità dell'importo: immediata in caso di erogazione contestuale alla stipula. In alcuni casi la Banca può scegliere di costituire le somme in deposito cauzionale presso il Notaio. Quest'ultimo provvederà a svincolare le somme una volta che sia stata da questi verificata l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca a garanzia del mutuo e che siano adempiute le altre condizioni stabilite nel contratto e in particolare che venga fornita la prova alla Banca che la situazione di proprietà, di libertà e di disponibilità, relativa ai beni oggetto della garanzia corrisponde a quella dichiarata nel contratto di mutuo.

ALTRO

Apertura c/c Credem

Aggiornato al 01/04/2026



Per l'erogazione del mutuo e il pagamento delle rate non è obbligatoria l'apertura del conto corrente presso Credem. L'erogazione del finanziamento potrà avvenire mediante accredito su conto corrente presso la Banca erogante o per cassa.

Spese di Perizia

Tipologia	Residenziali	Non Residenziali (Valore atteso perizia fino a €250.000)	Non Residenziali (Valore atteso perizia tra €250.001 e €500.000)	Non Residenziali (Valore atteso perizia tra €500.001 e €1.500.000)	Non Residenziali (Valore atteso perizia tra €1.500.001 e €3.000.000)	Non Residenziali (Valore atteso perizia tra €3.000.001 e €10.000.000)	Non Residenziali (Valore atteso perizia oltre €10.000.000)
Immobile finito	€ 300,00	€ 280,00	€ 366,00	€ 793,00	€ 1.159,00	€ 1.586,00	Da fissare
Immobile in costruzione – prima perizia	€ 300,00	€ 280,00	€ 366,00	€ 793,00	€ 1.159,00	€ 1.708,00	Da fissare
Immobile in costruzione – perizie successive (*)	€ 115,00	€ 183,00	€ 244,00	€ 366,00	€ 488,00	€ 610,00	Da fissare
Frazionamento	€ 300,00	€ 305,00	€ 488,00	€ 610,00	€ 732,00	€ 854,00	Da fissare

(*) si intende per “perizia successiva” anche il caso in cui un immobile finito venga ristrutturato e siano previste, da parte della banca, erogazioni differite del mutuo in relazione alla verifica dello stato di avanzamento lavori a mezzo di perizie successive.

Nei casi di richiesta di perizia da effettuare su più unità immobiliari o su complessi immobiliari:

- Immobile costituito da unica unità immobiliare con annessa uno o più pertinenze: si applica il costo di un'unica perizia (vedi tabella riportata);
- Più unità immobiliari (e relative pertinenze) ubicate nello stesso complesso immobiliare: si applica il costo standard di perizia (vedi tabella sopra riportata) oltre a 1/3 di costo standard di perizia per ogni unità immobiliare aggiuntiva;
 - Più unità immobiliari (e relative pertinenze) ubicate in complessi immobiliari diversi: si applica il costo di una unica perizia per ogni unità immobiliare (vedi tabella sopra riportata)

Fondo di Garanzia Prima Casa

Credem ha aderito al Protocollo di Intesa tra ABI e il Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'08/10/2014 che si pone l'obiettivo di favorire l'accesso al credito da parte delle famiglie per l'acquisto dell'abitazione principale.

Il Fondo di garanzia per la prima casa (il “Fondo”) gestito da Consap Spa è stato istituito presso il Ministero di un Fondo con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48 lett. c), al fine di offrire garanzie su finanziamenti ipotecari destinati all'acquisto della prima casa.

La domanda di accesso al Fondo deve essere presentata contestualmente alla richiesta di mutuo, consegnando il modulo scaricabile dal sito MEF o Consap e comunque disponibile in filiale, debitamente compilato e firmato.

La Banca, una volta effettuate le principali verifiche, procederà all'inoltro a Consap della richiesta di ammissibilità.

Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, Consap dovrà fornire un riscontro alla Banca.



Per l'accesso al Fondo:

Requisiti minimi di accesso dei richiedenti	I richiedenti, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l'acquisto della prima casa, non devono essere proprietari di altri immobili a uso abitativo (anche all'estero) salvo il caso in cui la proprietà dell'immobile/i sia stata acquisita per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che sia ceduto/i in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. I richiedenti/mutuatari e i datori di ipoteca devono coincidere.
Ammontare massimo del finanziamento	250.000 euro
Entità della garanzia prestata dal Fondo	Il Fondo prevede una garanzia pubblica del 50%. L'articolo 1 commi 113 e 115 della Legge n. 207 del 30.12.2024 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", ha disposto, per le domande con modulo Consap sottoscritto dal 01/01/2025 al 31/12/2027, l'accesso al Fondo prima casa "esclusivamente" alle seguenti categorie: ● coppia coniugata ovvero convivente more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni e in cui uno dei componenti non abbia compiuto 36 anni (in tal caso il mutuo deve essere richiesto dai componenti la coppia congiuntamente); ● famiglia monogenitoriale con figli minori: - persona singola non coniugata, né convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi, - persona separata/divorziata ovvero vedova convivente con almeno un proprio figlio minore; ● conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; ● giovane/i che non hanno compiuto trentasei anni di età. ● nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (categoria introdotta dalla Legge di bilancio 2024) ● nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 45.000 euro annui (categoria introdotta dalla Legge di bilancio 2024); ● nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 50.000 euro annui (categoria introdotta dalla Legge di bilancio 2024) Il Fondo offre le seguenti garanzie della quota capitale in base alla tipologia di cliente ed in base all'LTV dell'operazione (LTV = rapporto fra l'importo del mutuo ed il costo di acquisto dell'immobile) ● 50% in caso di mutui con LTV fino all'80% ● 80% in caso di mutui con LTV maggiore dell'80% richiesti da soggetti con ISEE non superiore a 40 mila euro annui ● 80% in caso di mutui con LTV maggiore dell'80% richieste da soggetti appartenenti a nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui ● 85% in caso di mutui con LTV maggiore dell'80% richieste da soggetti appartenenti a nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 45.000 euro annui; ● 90% in caso di mutui con LTV maggiore dell'80% richieste da soggetti appartenenti a nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 50.000 euro annui Per coloro che, pur rispettando i requisiti di accesso al Fondo, hanno un ISEE superiore ai limiti



	sopra indicati, la garanzia resta al 50% della quota capitale.
Finalità finanziabile	Possono accedere alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari destinati all'acquisto, anche con accollo da frazionamento, di immobili da adibire ad abitazione principale (non rientranti nelle categorie catastali A1, A8, A9 o con caratteristiche di lusso), e all'acquisto con ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un altro finanziatore, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono 60 giorni calcolati a decorrere dalla data di richiesta e previa costituzione della provvista per l'estinzione del debito residuo.

Reclami

I reclami possono essere inviati per lettera raccomandata A/R all'Ufficio Relazioni Clientela, Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia (RE) per via telematica alla casella email recweb@credem.it o a mezzo posta certificata all'indirizzo rec.credem@pec.gruppocredem.it.

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo.

Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:

- all'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;
- all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante (o dal relativo Presidente nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili). L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.



CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO DEL CLIENTE

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.

Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato.

LEGENDA	
Attestato di Prestazione Energetica (APE)	L'APE (Attestato di Prestazione Energetica) è un documento che attesta la qualità energetica di un immobile, indicando la sua classe energetica, il suo fabbisogno e consumo di energia e gli eventuali interventi migliorativi. L'APE è obbligatorio in caso di compravendita o locazione di un immobile e deve essere redatto da un tecnico abilitato secondo le norme nazionali. L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere conforme al decreto interministeriale del 26 giugno 2015, emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, basato sulle "Metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche" e i requisiti minimi per gli edifici, come delineato nel decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 e i suoi allegati.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria (spese per la stipula non connesse alla durata del contratto)	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso di interesse applicato sulla somma finanziata per il periodo che intercorre tra il giorno successivo alla data di stipula ed il giorno di inizio di ammortamento del finanziamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.



I requisiti per classificare i mutuatari nelle devono essere rispettati alla data della presentazione della domanda di finanziamento.

Il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108.

Per le domande di accesso al Fondo presentate fino al 31 dicembre 2027 la garanzia elevata (superiore al 50% della quota capitale) potrà essere riconosciuta, ricorrendone le condizioni, anche nei casi in cui il TEG sia superiore al Tasso TEGM, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.

A tutti i clienti che abbiano ottenuto l'accesso al Fondo la Banca non può richiedere ulteriori garanzie aggiuntive - non assicurative - (es. fidejussioni) oltre all'ipoteca sull'immobile.

La concessione del credito è comunque subordinata alla valutazione della banca.

I riferimenti normativi, le informazioni di dettaglio sul Fondo prima casa, le modalità di ammissione alla garanzia, il modulo di domanda e l'elenco della documentazione da presentare sono reperibili sul sito Consap all'indirizzo: <https://www.consap.it/fondo-prima-casa/normativa-e-modulistica/>

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO

Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti sotto indicati entro 30 giorni dalla richiesta.

Documenti anagrafici	Carta d'identità/Passaporto
	Tessera Sanitaria/Codice Fiscale
	Certificato di Stato di Famiglia in originale
	Certificato di Residenza in originale
Documenti reddituali	Lavoratore dipendente a tempo indeterminato
	Ultimo modello CU
	Ultime 3 buste paga consecutive
	Lavoratore autonomo ditta individuale
	Ultime 2 dichiarazioni modello unico
	Lavoratore autonomo socio di società di persone
	Ultime 2 dichiarazioni modello unico del socio
	Ultime 2 dichiarazioni dei redditi della società
	Lavoratore autonomo amministratore e/o socio di società di capitali
	Ultime 2 dichiarazioni modello unico del socio
	Atipici/Categorie diverse dalle precedenti
	Ultimo modello CU
	Contratto di lavoro in essere
	Pensionato
	Ultimo modello CU o ultimo modello 730
	Ultimo cedolino della pensione o accredito su c/c

Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni o altri documenti specifici che potranno essere richiesti dalla filiale.

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.



ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può estinguere anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il finanziamento senza penali o altri oneri. In tal caso il cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto (ai sensi dell'articolo 120-quaterdecies.1 del T.U.B.). L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del credito immobiliare.

In caso di restituzione parziale essa avrà l'effetto di diminuire l'importo delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un altro finanziatore, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono 60 giorni calcolati a decorrere dalla data di richiesta e previa costituzione della provvista per l'estinzione del debito residuo.

Reclami

I reclami possono essere inviati per lettera raccomandata A/R all'Ufficio Relazioni Clientela, Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia (RE) per via telematica alla casella email recweb@credem.it o a mezzo posta certificata all'indirizzo rec.credem@pec.gruppocredem.it.

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo.

Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:

- all'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;
- all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante (o dal relativo Presidente nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili). L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO DEL CLIENTE

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.

Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato.

LEGENDA

Attestato di Prestazione Energetica (APE)	L'APE (Attestato di Prestazione Energetica) è un documento che attesta la qualità energetica di un immobile, indicando la sua classe energetica, il suo fabbisogno e consumo di energia e gli eventuali interventi migliorativi. L'APE è obbligatorio in caso di compravendita o locazione di un immobile e deve essere redatto da un tecnico abilitato secondo le norme nazionali. L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere conforme al decreto interministeriale del 26 giugno 2015, emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, basato sulle "Metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche" e i requisiti minimi per gli edifici, come delineato nel decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 e i suoi allegati.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria (spese per la stipula non connesse alla durata del	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento

contratto)	
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Parametro di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata variabile	L'importo della rata varia al variare del parametro a cui è indicizzato il finanziamento
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso di interesse applicato sulla somma finanziata per il periodo che intercorre tra il giorno successivo alla data di stipula ed il giorno di inizio di ammortamento del finanziamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.

